



Rep. N. 189

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

determinazione N. 68	Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE E GESTIONE CONTENZIOSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE NEL RICORSO PROPOSTO DA BERTANI TRASPORTI S.P.A. CONTRO LA SENTENZA N. 478/2025 PRONUNCIATA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA IN MERITO AD AVVISO DI PAGAMENTO TARI ANNO 2022 (in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 07.10.2025) CIG: B8C0602161
data: 23.10.2025	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO **EMANUELLI SILVIA**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di ottobre, nel proprio ufficio;

- Premesso che con decreto sindacale n. 07 del 12.06.2024 venivano nominati i titolari di posizione organizzativa cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
- Visto il vigente CCNL 2019/2021 con particolare riferimento agli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) decorrenti dal 01.04.2023;
- Dato atto che gli incarichi di posizione organizzativa in essere al 1° aprile 2023 vengono «automaticamente» trasformati in incarichi di elevata qualificazione, prevedendo il proseguo fino alla naturale scadenza;
- Premesso che il D. Lgs. 10.08.2000, n. 267 disciplina le modalità, le regole e i vincoli per l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese;
- Richiamate:
 - ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21.09.2024, esecutiva ai sensi di Legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2025/2027 ai sensi dell'art. 170 del TUEL D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
 - ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione della 1° Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2025/2027;
 - ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario Armonizzato per il triennio 2025/2027;
 - ✓ la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 in data 31.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Piano esecutivo di gestione _ P.E.G. 2025/2027 _ parte contabile. Approvazione";
 - ✓ la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 21.03.2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027 (PIAO);

- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 21.05.2025, esecutiva di approvazione della 5° nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2025/2027;
- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.2025, esecutiva, di approvazione della variazione al bilancio di previsione finanziario armonizzato 2025/2027 (competenza e cassa 2025);
- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.07.2025, esecutiva ai sensi di Legge, di approvazione della variazione al bilancio di previsione finanziario armonizzato 2025/2027 (competenza e cassa 2025, competenza 2026 e 2027) e contestuale 6° nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato 2025-2027;
- ✓ la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 26.07.2025 di variazione di assegnazione delle risorse ai Responsabili di Servizio;
- ✓ la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 31.07.2025, esecutiva ai sensi di Legge, di variazione al bilancio di previsione finanziario armonizzato 2025/2027 (competenza e cassa 2025 e competenza 2026 e 2027);
- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2025, esecutiva ai sensi di legge, di ratifica alla variazione della Giunta Comunale n. 42 del 31.07.2025;
- ✓ la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.10.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, di variazione al bilancio di previsione finanziario armonizzato 2025/2027 (competenza e cassa 2025 e competenza 2026 e 2027);
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 31.05.2022, esecutiva, di approvazione del “Regolamento Generale delle Entrate Comunali”;
- Dato atto che il Comune di Arena Po ha emesso avviso di pagamento ordinari TARI anno 2022 (avviso di pagamento n. 822 del 11.08.2022), nei confronti di soggetto “persona giuridica” Bertani Trasporti S.p.A. (documentazione agli atti dell’Ente);
- Visti:
 - ✓ il ricorso, a valere anche come reclamo ex art.17 bis D. Lgs. 546/1992, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pavia (ora Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pavia), relativo ad avviso TARI anno 2022 (ns. prot. 6179 del 20.10.2022, agli atti);
 - ✓ la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Pavia n. 186/03/2023 favorevole all’Ente;
- Dato atto che la società BERTANI Trasporti S.p.A. ha presentato ricorso in appello contro la sentenza C.G.T. di Pavia n. 186/03/2023 presso la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia (documentazione agli atti dell’Ente);
- Preso atto che con sentenza n. 478/2025, del 22 gennaio 2025, depositata il 13 febbraio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia ha respinto il suddetto ricorso;
- Visto il ricorso proposto da Bertani Trasporti S.p.A. per la cassazione della sentenza n. 478/2025 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia in merito all'avviso di pagamento TARI emesso per l'anno 2022 dal Comune di Arena Po;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 07.10.2025 avente ad oggetto *“Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio ed a rappresentare l’ente avanti alla Corte di Cassazione nel ricorso proposto da Bertani trasporti S.p.A. per la cassazione della sentenza n. 478/2025, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in merito all'avviso di pagamento tari emesso per l'anno 2022 dal Comune di Arena Po.”*;
- Dato atto che, con il predetto atto, la Giunta Comunale delibera:
 - a) di costituirsi formalmente in giudizio per resistere avverso il ricorso di cui in oggetto, autorizzando il Sindaco;
 - b) di avvalersi, allo scopo, dell’opera ed assistenza di un legale specializzato in materia, delegando il medesimo a difendere e rappresentare il Comune di Arena Po nel predetto procedimento, con tutte le facoltà di legge, demandando al Responsabile del Servizio Tributi per l’affidamento dell’incarico al professionista;
- Ricordato che, all’interno della struttura comunale, non sussiste un servizio di “Avvocatura”;
- Rilevata la necessità di provvedere a depositare il controricorso presso la Corte di Cassazione, al fine di salvaguardare la pretesa impositiva dell’Ente ed affidando la rappresentanza del Comune ad un legale specializzato esterno, in considerazione dell’importo dei crediti tributari vantati dal Comune, nonché della complessità della materia, che richiede specifiche competenze, di cui il personale comunale in servizio è privo;
- Considerato che l’art. 56) del Codice dei contratti pubblici elenca gli appalti, dei settori ordinari, esclusi dall’applicazione della disciplina dello stesso d.lgs. 36/2023; tra le fattispecie escluse

dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici rientrano: i servizi legali di rappresentanza di un cliente da parte di un avvocato, a norma della legge 31/1982, ovvero di consulenza legale in preparazione di un contenzioso ed altri servizi di natura giuridica (art. 56, co. 1, lett. h);

- Ricordato altresì, in ordine agli affidamenti dei servizi legali:
 - che l'art. 56 del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che:
 - “1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*
 - 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:*
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*
 - 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31”;*
 - che ai sensi della predetta disposizione normativa, vengono qualificati inequivocabilmente come “appalti di servizi legali” anche le propedeutiche ed afferenti consulenze, legate a potenziali strascichi giudiziari e vertenze legali;
- Viste le linee guida n. 12 dell'ANAC, rubricate “Affidamento dei Servizi legali”;
- Riscontrato che la Corte di giustizia Europea, con sentenza del 16 giugno 2019 nella causa C-264/18, ha stabilito che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese “solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”;
- Considerato e confermato che il Comune di Arena Po non dispone, all'interno della struttura organizzativa, delle necessarie professionalità per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;
- Ritenuto perciò necessario procedere all'incarico di un legale esterno per lo svolgimento dell'incarico de quo;
- Visto l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni;
- Preciso che il citato art. 50, comma 1, lettera b), del sopracitato Decreto Legislativo, prevede che l'affidamento diretto “di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;
- Visto l'art. 1, comma 450, della L. 296 del 27.12.2006 e s.m.i. – l'ultima delle quali, con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) – che prevede, fermo restando gli obblighi e le facoltà di cui al comma 449 del medesimo articolo, che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 (imponibile) e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al Me.PA., Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del Regolamento di cui al D.P.R. 2074/2010;
- Considerato che è stato richiesto preventivo per assistenza legale nel procedimento di cui trattasi a Studio Legale Fogagnolo con sede in Ivrea (TO), specializzato in materia tributaria degli Enti Locali e che ha già difeso efficacemente il Comune in contenziosi tributari e che garantisce, a fronte dell'attività svolta, un'assistenza specialistica in materia;
- Considerato altresì che l'assistenza legale per i precedenti ricorsi afferenti il suddetto avviso di pagamento TARI anno 2022 emesso nei confronti di Bertani Trasporti S.p.A. sono stati affidati a Studio Legale Fogagnolo;
- Visto il preventivo presentato da STUDIO LEGALE FOGAGNOLO con sede in Ivrea (TO) via Richelmy n. 24 P. IVA 07532100018 da cui risulta una spesa complessiva di Euro 5.896,48 (rif. ns. prot. 6734 del 22.10.2025);
- Ritenuto che detto valore è da ritenersi congruo (applicazione delle tabelle di cui al D.M. 147 del 13.08.2022, prendendo come riferimento i valori medi previsti nello stesso decreto e riducendo al massimo tutti gli importi ivi previsti come voci di corrispettivo, tenendo conto degli altri incarichi conferiti per la medesima controversia e non applicando la maggiorazione del 15 per cento a titolo di spese generali, pur essendo prevista dalle tariffe forensi, per limitare ulteriormente la spesa a carico dell'Ente);

- Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente: CIG B8C0602161;
- Acquisiti:
 - a) la certificazione rilasciata da Cassa Forense in data 13.03.2025 prot. 69451/2025 (agli atti);
 - b) il documento unico di regolarità contributiva (DURC prot. INPS_47513391 del 22.09.2025 in scadenza il 20.01.2026);
 - c) il curriculum vitae dell'Avvocato Maurizio Fogagnolo (ns. prot. 6074 del 24.09.2025) da cui risulta esperienza pluriennale in materia tributaria;
 - d) autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, ivi compresa la dichiarazione circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità ex artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. 36/2023
- Dato atto che il Legale di cui trattasi di non ha in corso incarichi contro il Comune per conto di terzi pubblici o privati e non ha sostenuto cause contro il Comune di Arena Po;
- Vista la disponibilità al capitolo 10130301/1 del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2025/2027 (competenza 2025);
- Ritenuto, quindi, affidare a STUDIO LEGALE FOGAGNOLO con sede in Ivrea (TO) via Richelmy n. 24 - P. IVA 07532100018, l'assistenza legale nel procedimento avanti alla Corte di Cassazione nel ricorso proposto da Bertani trasporti S.p.A. per la cassazione della sentenza n. 478/2025, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in merito all'avviso di pagamento TARI emesso per l'anno 2022 dal Comune di Arena Po, per un importo complessivo di € 5.896,48, incluse spese generali e accessori (IVA al 22% e C.P.A. al 4%);
- Richiamati gli artt. 107 – commi 2 e 3 – e 109 – comma 2 – del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- Richiamato il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Richiamate le disposizioni contenute nell'art. 3 della Legge 136/2010 e nell'art. 6 commi 1 e 2 del D.L. 187/2010 convertito nella Legge 271/2010 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visti i principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e succ. mod e int.;
- Visto in particolare il principio contabile generale della competenza finanziaria, quale criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, con registrazione nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge e con imputazione nell'esercizio in cui viene a scadenza;
- Vista la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. A, D.L. 78/2009 convertito in L. N. 102/2009, art. 183 comma 8 del TUEL e Legge 145 del 30.12.2018 c.d. Legge di Bilancio 2019);
- Dato atto che ai fini della copertura monetaria a norma dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e s.m.i. l'esigibilità delle somme è prevista entro l'anno 2025;
- Richiamati:
 - ✓ la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 - ✓ il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
 - ✓ il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - ✓ il DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 2023 n. 81 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2023 n. 150 di modifica del DPR 16/04/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
 - ✓ il nuovo codice di comportamento di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 27.03.2024;
- Vista la suddetta normativa in materia di conflitto d'interessi:
 - ✓ Art. 6 bis legge 241/90: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;
 - ✓ Art. 6 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare

interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;

- ✓ Art. 7 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.”
- Dato atto dell'insussistenza, da parte del Responsabile del sottoscritto Servizio interessato, dell'inesistenza di conflitti di interesse alla sottoscrizione del presente atto;
- Acquisita l'attestazione, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare e che relativamente a tale riscontro di regolarità amministrativa e contabile il presente comporta riflessi sul bilancio di previsione 2025/2027;
- Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA

1. per quanto sopra, che s'intende qui integralmente riportato, di affidare a STUDIO LEGALE FOGAGNOLO con sede in Ivrea (TO) via Richelmy n. 24 - P. IVA 07532100018, l'assistenza legale nel procedimento avanti alla Corte di Cassazione nel ricorso proposto da Bertani trasporti S.p.A. per la cassazione della sentenza n. 478/2025, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in merito all'avviso di pagamento TARI emesso per l'anno 2022 dal Comune di Arena Po, per un importo complessivo di € 5.896,48, incluse spese generali e accessori (IVA al 22% e C.P.A. al 4%);
2. di assumere, per le motivazioni riportate nelle premesse, il conseguente impegno di spesa ai sensi degli articoli 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000, dell'importo di € 5.896,48, imputandolo al capitolo 10130301/1 del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2025/2027 – competenza 2025.
3. di dare atto che le conseguenti liquidazioni saranno effettuate dopo presentazione di regolari fatture con separati e successivi provvedimenti conformi alle vigenti disposizioni legislative regolamentari, a seguito di acquisizione di certificazione di regolarità contributiva in corso di validità.
4. di disporre che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto;
5. di dare atto che l'esigibilità della spesa è prevista entro l'anno 2025;
6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” (art. 9, comma 1, lett. A, D.L. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009, art. 183 comma 8 del TUEL e Legge 145 del 30.12.2018 c.d. Legge di Bilancio 2019);
7. Di attestare che con riferimento al presente procedimento il sottoscritto non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni s'informa che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Responsabile del Servizio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(EMANUELLI SILVIA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147bis, comma 1 e dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 ed in relazione al disposto del Regolamento Comunale di Contabilità

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa e la regolarità tecnico / contabile del presente atto.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dei capitoli di spesa sopradescritti.

Il Responsabile del Servizio
Emanuelli Silvia

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

N. 0 Registro delle Pubblicazioni

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Arena Po per 15 giorni consecutivi da oggi.

Arena Po, . .

Il Responsabile del Servizio